



**Precisazioni in merito ai possibili riverberi della Riforma
degli Ordinamenti Scolastici
sulla definizione dei Piani Territoriali dell'Offerta Formativa Scolastica
con particolare riferimento agli esiti
dell'Indirizzo Sperimentale Scientifico-Tecnologico
(Brocca o Autonomia)**

**A cura di STEFANO QUAGLIA
Dirigente Tecnico – Dirigente dell'Ufficio Secondo**

In risposta a diverse richieste di precisazioni sul complesso problema del rapporto esistente fra la riforma degli Ordinamenti Scolastici e la definizione dei Piani Territoriali dell'Offerta Formativa, con particolare riferimento alle **Tabelle di Confluenza** allegate agli Schemi di Decreto e ai **Quadri** di supporto approntati dall'USR in collaborazione con la Direzione Istruzione della Regione Veneto, si deve precisare quanto segue:

1. Il giorno 9 dicembre 2009, durante un incontro presso il MIUR – presieduto dal Consigliere Max Bruschi, alla presenza dei Direttori Generali Dott.ssa Nardiello e Dott. Dutto – i rappresentanti degli USR hanno relazionato sulle attività svolte a sostegno dei processi di innovazione in corso e presentato una sintesi delle più urgenti e significative problematiche emerse dai seminari di studio e riflessione, tenutisi nelle settimane precedenti, sui diversi tipi di licei o istituti tecnici o professionali previsti dal futuro ordinamento. In quell'occasione da parte dei massimi responsabili ministeriali dell'attività amministrativa in materia di riforma scolastica è stata fermamente ribadita la distinzione fra:
 - a. **Riforma degli Ordinamenti**
 - e
 - b. **definizione dei Piani Territoriali dell'Offerta Formativa.**
2. È stato cioè senza alcuna ambiguità chiarito (per riprendere la precedente distinzione) che:
 - a. una cosa è la definizione normativa dell'ordinamento, che precisa gradi e ordini, quadri orari e classi di concorso, procedure di valutazione, modalità di certificazione e forme organizzative, in sostanza tutto ciò che ha a che fare con l'identità giuridica e pedagogico-didattica della scuola intesa come servizio di istruzione: **e questo è compito dello Stato**
 - b. un'altra è la concreta configurazione amministrativa degli istituti, ovvero la loro reale strutturazione e la loro distribuzione sul territorio (cioè di quali e quanti plessi o sedi staccate/aggregate debbano risultare costituiti). In tale ottica le scuole:
 - per il **primo** ciclo possono essere strutturate come **Istituti Comprensivi**, o **Circoli** di sola scuola primaria e dell'infanzia o infine come **Istituti di istruzione secondaria di primo grado**;
 - per il **secondo** ciclo possono a loro volta essere configurate come Istituti a indirizzo unico o come poli pluriindirizzo, vuoi dello stesso ordine (per esempio Licei con percorsi classici, scientifici, linguistici etc. in tutte le combinazioni possibili) vuoi di ordine diverso (e quindi essere strutturate come IIS di ordine Liceale e Tecnico, o Tecnico e Professionale o Liceale e Professionale o persino di tutti e tre gli ordini);e **questa è decisione posta in capo agli Enti Locali e alle Regioni** secondo le indicazioni degli Articoli 138 e 139 del D. Lgv. 112/98.

3. Non vi sono quindi meccanismi che portino, in base alla riforma degli ordinamenti, a conseguente automatico ridisegno degli istituti sul territorio. Vi è piuttosto la necessità che gli Enti Locali (ciascuno per gli ambiti di propria competenza) siano consapevoli delle trasformazioni in atto e operino di conseguenza le loro scelte alla luce di una conoscenza quanto più possibile approfondita delle evoluzioni ordinamentali possibili, adottando quelle decisioni che portino nei fatti a quell'assetto di organizzazione e di distribuzione territoriale pienamente rispondenti alle loro esigenze (vuoi di coerenza e continuità con scelte precedenti, vuoi anche di rottura e profonda trasformazione). In tale prospettiva deve essere chiaro che gli Enti Locali non debbono assolutamente sentirsi condizionati nel loro compito dalla forma dei nuovi ordinamenti.
4. Le tabelle di confluenza allegate agli Schemi di Decreto sono cogenti nel senso che, al di fuori dei quei percorsi e di quei quadri orari, nel futuro ordinamento (pur nei limiti previsti di flessibilità e potenziamento) **non saranno legittimi altri modelli curricolari**. Esse stanno quindi ad indicare verso quale tipo di indirizzo dovranno essere ricondotte molteplici forme (sperimentali e no) di curricula del vecchio ordinamento, **ma che quel particolare nuovo tipo di percorso nel quale confluiranno i precedenti, rimanga attivato o meno presso un determinato istituto dipende solo dalle deliberazioni dell'Ente Locale in capo al quale i citati Articoli 138 e 139 del D. Lgv. 112/98 pongono la specifica potestà decisionale**.
5. L'USR per il Veneto e la Regione Veneto, consapevoli della complessità di processi attivati e pienamente avvertiti della difficoltà di comprendere con chiarezza i riverberi che la riforma degli ordinamenti avrebbe potuto avere sull'attuale configurazione territoriale dell'offerta formativa, hanno approntato una serie di **Quadri**, basati sulle tabelle di confluenza allegate agli Schemi di Decreto approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Tali **Quadri** sono finalizzati esclusivamente ad illustrare, **per via di anticipazione ipotetica**, quale fisionomia verrebbero ad assumere le diverse istituzioni scolastiche del secondo ciclo se, dall'oggi al domani, entrasse in vigore la riforma.
Questi **Quadri** sono dunque dei **meri strumenti di lavoro** e per forza di cose non sono completi, essendovi per definizione ancora molte questioni non risolte, dato che gli Schemi di Decreto sono stati approvati solo "in prima lettura". Essi non hanno valore direttivo né prescrittivo, ma sono solo uno **strumento di natura conoscitiva**, finalizzato a favorire la presa di coscienza da parte di chi li usa che non vi è soluzione automatica alcuna, specie in relazione alla decisione se collocare in un istituto piuttosto che in un altro un certo percorso di studio.
6. Alcuni casi di confluenza sono stati segnalati nei citati quadri in modo particolare, dato che le stesse tabelle ministeriali prevedono per uno medesimo indirizzo del vecchio ordinamento diverse confluenze a nuovo ordinamento o un'unica (si ricordi comunque sempre: in prima lettura!) collocazione ordinamentale per indirizzi precedentemente attribuiti sperimentalmente a due ordini diversi. In particolare è emblematica la situazione del Liceo sperimentale Scientifico-Tecnologico (sia *Progetto Brocca* sia *Quinquennio Autonomia*), che nella impostazione prevista per il nuovo ordinamento è presentato come confluyente nella *opzione Scientifico-Tecnologica* del futuro Liceo Scientifico. Ebbene: questo percorso nel vecchio ordinamento è assegnato sia ai licei sia agli istituti tecnici industriali. Che ne sarà in futuro di questa opzione sul piano della sua collocazione reale (quale istituto la possa attivare, quale possa continuare a tenerla se ce l'ha, quale, pur avendola, la debba perdere) non dipende dalle confluenze a nuovo ordinamento, né tanto meno dai citati **Quadri di supporto conoscitivo** approntati dall'USR Veneto in collaborazione con la Regione. Quei **Quadri** servono piuttosto perché le Province possano comprendere quali trasformazioni potrebbero realmente subire gli attuali istituti, se andasse in vigore immediatamente la riforma, come cioè si trasformerebbero gli istituti se, senza alcun intervento di Enti Locali, si lasciassero agire solo le naturali confluenze. In tal modo le province potrebbero correre ai ripari se si dovessero verificare sbilanciamenti dimensionali, forti variazioni di flusso, grandi spostamenti di frequenza. Il caso dello Scientifico-Tecnologico consente quindi di capire con chiarezza che il disegno strutturale di un dato istituto sarebbe comunque frutto della decisione dell'Ente Locale competente (presa in forma attiva o in forma inattiva), e non sarebbe in alcun modo imputabile ad automatismi di confluenza ordinamentale. Infatti un Istituto Tecnico (o un

IIS) che avesse nel suo POF quel percorso potrebbe essere senza problema trasformato (o confermato) in Istituto di Istruzione Superiore e mantenere nel suo Piano dell'Offerta Formativa *l'opzione Scientifico-Tecnologica*. Se invece una provincia decidesse di approfittare di questo riposizionamento **ordinamentale** dello Scientifico-Tecnologico per procedere anche a un ridisegno dell'offerta formativa territoriale, questo rientrerebbe nelle sue prerogative a norma degli Articoli 138 e 139 del D. Lgv. 112/98. Tuttavia né in un caso, né nell'altro è corretto attribuire ad automatismi normativi interni o a indicazioni dell'USR Veneto o della Regione Veneto la responsabilità di decisioni che sono solo ed esclusivamente dell'Ente Locale.